



COMUNE DI FORLÌ

Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO DELL'EX DEPOSITO ATR

DISCIPLINARE DI GARA

CODICE CIG **8078423D8A** - CODICE CUP **C69D15002900009**

IMPORTO A BASE DI GARA: € **734.233,24**

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: **FORLÌ**

DATA E ORA DELLA GARA

3.12.2019 ore 10,00

presso la sede comunale (Forlì - p.zza A. Saffi n. 8)

Sala Calamandrei

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.12.2019 ore 13,00

Il Comune di Forlì, come indicato nell'avviso pubblico di cui il presente disciplinare costituisce allegato, indice la gara per l'appalto dei lavori in oggetto, in forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, c. 6 e dell'art. 54, c. 3, lett. c) del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (Codice III).

Al fine di dare massima attuazione ai principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione ed in conformità a quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida di ANAC n. 4 del 26.10.2016, aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. a) del documento contenente la Disciplina regolante degli aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici, approvato con determinazione dirigenziale n. 648/2019 e modificato con determinazione n. 2520/2019, tutti gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti sono ammessi a manifestare la propria offerta, senza limitazione alcuna al numero massimo di concorrenti.

Il Responsabile della procedura di gara è il sottoscritto Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale avv. Michele Pini.

Il Responsabile della verifica dei requisiti è il dr. Roberto Silvano Turoni.

Il RUP, ing. Valter Casadio, ha provveduto alla validazione del progetto posto a base di gara con atto in data 16.5.2019 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, d'ora in avanti "Codice".

La **documentazione di gara** comprende l'avviso pubblico, a cui è allegato il presente disciplinare, ed i seguenti documenti qui allegati:

- DGUE per il concorrente;
- modulo di dichiarazione integrativa per il concorrente;
- modulo di dichiarazione dell'impresa ausiliaria (nell'ipotesi di cui all'art. 80, c. 5 del Codice);
- modulo per la formulazione dell'offerta economica;
- elenco della documentazione di progetto;
- informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679.

La documentazione di gara sopra elencata è consultabile e scaricabile accedendo al sito internet <http://www.comune.forli.fc.it>, sezione "Comune" poi "Bandi, avvisi, gare, concorsi" - "Gare di lavori" oppure sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Gare per lavori".

Gli elaborati di progetto, elencati nell'allegato 4 al presente disciplinare, sono scaricabili collegandosi al seguente link:

<http://upload.comune.forli.fc.it/?action=d&id=2772993319>

Si suggerisce di scaricare i documenti in locale, poiché l'accesso sarà consentito per non più di 30 giorni dall'immissione.

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto ha per oggetto interventi atti a consolidare e migliorare il comportamento statico del fabbricato mediante interventi sulle strutture verticali e di copertura, opere di demolizione e ripristino conseguenti agli interventi strutturali ed altri interventi necessari a preservare l'integrità del bene, il tutto come dettagliato all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

I lavori verranno affidati interamente a misura.

L'importo a base di gara è pari a netti € **734.233,24** (Euro settecentotrentaquattro duecentotrentatre virgola ventiquattro), di cui:

- € 658.923,44 per lavori a misura;
- € 75.309,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto dall'art. 26, c. 5, e dall'Allegato XV del Codice;

L'importo stimato dei costi per la manodopera è di € 247.236,04.

Ai sensi di quanto indicato all'art. 3 del CSA, i lavori sono così articolati:

- Categoria prevalente OG2 Classifica I per € 265.703,52;
- Categorie super specializzate, con obbligo di costituzione di RTI se non possedute dal concorrente:
 - OS18-A Classifica I per € 121.244,30;
 - OS21 Classifica I per € 223.074,41;
- Categorie specializzate subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente:
 - OS6 Classifica I per € 124.211,01;

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente OG 2 classifica I; le opere relative alle categorie OS18-A e OS21, a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, per le quali vige pertanto l'obbligo di costituzione di RTI con imprese in possesso della qualificazione necessaria.

Le parti d'opera corrispondenti alla categoria specializzata OS6, non a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente oppure possono essere, a scelta del concorrente, scorporabili o subappaltabili, entro la quota del 40% dell'importo contrattuale complessivo, a mandante o subappaltatore qualificato.

OBBLIGHI PER L'ESECUTORE

a) Sono presenti le seguenti parti d'opera che richiedono l'abilitazione dell'esecutore ai sensi del DM 37/2008, art. 1:

- lett. a) – impianti di utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, per l'importo di € 4.151,85;
- lett. d) – impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie per l'importo di € 4.199,21.

Tali parti d'opera non possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, se non in possesso della necessaria abilitazione.

b) Per le seguenti parti d'opera vige l'obbligo di esecuzione unitaria:

- Lavori di consolidamento dei pilastri, travi e travi reticolari in cemento armato
- Lavori di impermeabilizzazione della copertura.

c) L'esecutore ha l'obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM Ambiente 11.10.2017, in attuazione della disposizione di cui all'art. 34. del Codice, tenendo conto di quanto indicato nel documento di progetto "09.G-09 - Relazione sui CAM".

d) Per quanto concerne la direzione tecnica, si rimanda a quanto indicato all'art. 13 del Capitolato.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 12-bis del CSA, che prevede anche la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, i cui pagamenti in acconto in corso d'opera saranno effettuati secondo le modalità e alle condizioni previste dal medesimo articolo.

2. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell'art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **f)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c. 8, del D.Lgs. 50/2016;
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del DPR n. 207/2010.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, c. 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c), (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, c. 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il consorziato indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (come previsto dalla Disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi approvata con determinazione dirigenziale n. 648/2019).

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6.

4. CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), e c. 3, del Codice, **iscrizione al Registro Imprese della CCIAA per svolgimento di attività inerenti il restauro e la manutenzione di beni culturali immobili, conservazione e restauro di opere d'arte o similari.**

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

- 2) **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata**, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, c. 2, lettera d), e), f) e g), del Codice:

- il requisito di idoneità di cui al precedente punto 1 deve essere posseduto dall'impresa qualificata nella categoria OG2; ciascuna altra impresa facente parte del raggruppamento deve possedere iscrizione al Registro imprese della CCIAA per l'attività per la quale concorre;
- i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al punto 2 devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

La capogruppo comunque deve essere qualificata nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Trattandosi di contratto concernente i beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice.

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81, c. 2, e 216, c. 13, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17.2.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso di-

sponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (www.anticorruzione.it/Servizi/Servizi on line/AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta contenente i documenti di ammissibilità**, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PassOE o la propria componente di un PassOE di gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PassOE di gruppo, da parte del capogruppo/ consorzio.

Qualora la Stazione Appaltante accerti che il PassOE inserito nella busta contenente i documenti di ammissibilità non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di ammissibilità, o che non è stato generato o prodotto il PassOE, richiede al concorrente di produrre un PassOE conforme entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta a mezzo posta elettronica certificata. Tale richiesta è relativa ad elementi funzionali ai fini della celere e certa verifica dei requisiti del concorrente; la mancata produzione del PASSOE conforme entro il suddetto termine di giorni 7 costituisce **causa di esclusione** dalla gara (art. 2 deliberazione ANAC n. 157/2016).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass:

- a) i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante nella relativa richiesta, **a pena di esclusione** dalla gara. Tali documenti devono essere firmati dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema AVCPass, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle "scadenze pending" o altre richieste della Stazione Appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.

Per quanto riguarda la violazione agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema AVCPass, la Stazione Appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è **causa di esclusione** dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione ANAC n. 157/2016).

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPass, la Stazione Appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445 del 2000.

6. CHIARIMENTI

È possibile chiedere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al sottoscritto dirigente Avv. Michele Pini, all'indirizzo PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro e non oltre il giorno 24.11.2019. Non saranno accettati quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Il RUP o il sottoscritto Responsabile della procedura di gara, per le rispettive competenze, entro il giorno 28.11.2019 forniranno risposta, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet comunale, esclusivamente alle richieste che riterranno di rilevanza per tutti gli operatori economici.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE), richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e firmate dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia della relativa procura con attestazione di conformità all'originale firmata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, c. 3, e l'art. 86, c. 2 e 3, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, c. 9, del Codice.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

8. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi al domicilio eletto ed all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9. SUBAPPALTO

Le prestazioni e lavorazioni di cui si compongono i lavori oggetto di appalto sono subappaltabili nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si specifica che, in conformità a quanto stabilito dal decreto "sbloccacantieri", i consorzi stabili di cui agli articoli 45, c. 2 lettera c) e 46 c. 1 lettera f) possono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte, ai sensi della circolare del MIT (Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria) "Note esplicative 5.7.2019 relative all'applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 97 c. 2 così come modificato dal D.L. 32/2019", del parere di ANAC 715/2019, della sentenza TAR Bologna 8.10.2019 n. 765 e della circolare MIT n. 8 del 24.10.2019, si procederà come segue:

- **in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5** non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione (ai sensi dell'art. 13 della *Disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi* approvata con determinazione dirigenziale n. 648/2019) non intendano avvalersi della facoltà indicata all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il quale consente la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- **in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5** si procederà come di seguito indicato:
 - **in caso di numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come segue:
 - a)** calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b)** calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- in caso di numero delle offerte ammesse compreso fra 5 e 14, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai fini del calcolo dell'anomalia di cui al presente paragrafo, saranno presi in considerazione 4 cifre decimali dopo la virgola; qualora siano presenti più di 4 decimali, l'ultimo preso in considerazione sarà arrotondato in modo matematico (0 1 2 3 4 arrotondamento per difetto – 5 6 7 8 9 arrotondamento per eccesso).

Calcolata la soglia di anomalia come sopra indicato, si procederà nel seguente modo:

- **in presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10**, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e l'aggiudicazione è dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- **in presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9**, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si procede alla richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Responsabile del procedimento, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

In ogni caso, qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, c. 16, del Codice, il Responsabile unico del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, c. 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. In caso di esito positivo della verifica, si dispone l'aggiudicazione subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo. In caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

L'offerta vincherà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante alle quali il concorrente è tenuto ad ottemperare.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma di scrittura privata, nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, c. 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23/6/2011, consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.forli.fc.it>). Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, e, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti; il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 17, della L. 190/2012. La mancata accettazione del Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83, c. 9, del Codice.

11. GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia a **€ 14.684,66**.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12.5.2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la Stazione Appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di affidamento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1. e alla scheda tecnica 1.1 o 1.1.1. allegati al D.M. 19.1.2018, n. 31.

In alternativa alla fideiussione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, con assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato

al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o Intesa Sanpaolo s.p.a., esclusivamente presso la Filiale di Forlì Corso della Repubblica n. 14, codice IBAN: IT19S0306913298100000300046.

In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale firmato dal Tesoriere, o in copia sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

Fra i documenti di ammissibilità, si deve, inoltre, produrre, **a pena di esclusione**, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'impegno del fideiussore deve essere sottoscritto da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotto secondo le modalità previste per la presentazione della documentazione allo specifico paragrafo. Quanto precede non si applica alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** del 50 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di **cumulo**, le percentuali di decurtazione non si sommano tra loro, ma si applica, prima, una singola percentuale di decurtazione e, successivamente, si applicano le ulteriori percentuali di decurtazione all'importo garantito come precedentemente, di volta in volta, ridotto.

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di **raggruppamento temporaneo** di imprese, per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento in caso di R.T.I. orizzontale, mentre, in caso di R.T.I. verticale, se solamente alcuni soggetti che fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile. In caso di partecipazione in **consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio nel caso in cui i requisiti sopra indicati siano posseduti dal consorzio.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre verrà ritenuta svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione quella presentata dagli altri concorrenti, in quanto ha esaurito la propria funzione.

Il concorrente è tenuto a prolungare la durata della garanzia provvisoria qualora la Stazione Appaltante ne formuli richiesta.

Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, c. 5. del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fideiussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a produrre, prima della stipula del contratto, **una polizza assicurativa "All Risks"**, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che assicuri anche la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà contenere, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti valori:

Sezione 1 – Danni alle cose

Partita 1 = importo netto contrattuale

Partita 2 = € 1.500.000,00 - danni alle opere preesistenti

Partita 3 = € 50.000,00 – demolizione e sgombero

Partita 4 = ///

Sezione 2 – RCT

Massimale € 1.000.000,00 con limite per sinistro di identico importo di € 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12.3.2004, n. 123, che, pur essendo stato abrogato, si intende qui integralmente richiamato nei suoi contenuti.

Sono ammissibili franchigie a favore dell'assicuratore, in misura non superiore al 10% del massimale previsto, ferma restando l'integrale responsabilità dell'Appaltatore.

12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 70,00** (Euro settanta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1174 del 19.12.2018.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta deve essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve pervenire tassativamente, a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2.12.2019, al Protocollo Generale del Comune, il quale effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Il plico può essere consegnato a mano oppure inviato a mezzo posta (raccomandata AR, posta celere, postacelere AR) **o tramite corriere**, e deve recare sul frontespizio quanto segue:

- **le informazioni relative al concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC ecc); in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, sia già costituiti che da costituirsi, vanno riportati sul plico i dati di tutti i soggetti componenti e l'indirizzo PEC del capogruppo;
- l'indirizzo del destinatario: **Comune di Forlì, Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale - P.zza Saffi n. 8 – Forlì (FC) – all'attenzione della rag. Aura Dell'Amore.**

la dicitura **“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE. CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO DELL’EX DEPOSITO ATR – CIG 8078423D8A - CUP C69D15002900009”**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico cartaceo esterno deve contenere al suo interno due buste cartacee chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta economica”.

Come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 648/2019, la Stazione Appaltante si avvale della deroga di cui all'art. 52, c. 1, lett. e) del Codice, in merito all'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali nell'ambito delle procedure di gara così come stabilito dal c. 2 dell'art. 40 del Codice.

Dovendo assicurare l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile, si richiede la presentazione della seguente documentazione:

- DGUE del concorrente (da inserire nella **busta A**)
- dichiarazione integrativa del concorrente (da inserire nella **busta A**)
- dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare nei casi previsti dalla vigente normativa) - da inserire nella **busta A**
- offerta economica (unico documento da inserire nella **busta B**)

in formato elettronico ossia come file .pdf **DISTINTI** sottoscritti digitalmente e salvati su supporto informatico (CD o analogo supporto) secondo l'articolazione sopra descritta (un CD/analogo supporto - contenente unicamente la documentazione amministrativa - inserito/a nella busta A; un CD/analogo supporto - contenente unicamente l'offerta economica - inserito/a nella busta B).

Dei file contenuti nei supporti informatici di cui sopra si richiede, ad uso della Commissione di gara, anche la presentazione della stampa cartacea, da inserire nella rispettiva busta unitamente al relativo supporto.

Occorre evitare accuratamente la commistione dei documenti prescritti per le buste A e B. A tal proposito si evidenzia che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A, è **causa di esclusione**.

In alternativa alla presentazione della documentazione tramite supporti informatici, come sopra precisato, è consentita la presentazione di tutta la documentazione sopra indicata soltanto in formato cartaceo, purchè redatta e sottoscritta ai sensi di legge (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) allegando copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore ed atto ad assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, come indicato allo specifico paragrafo; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione a corredo prevista dal presente disciplinare, ove presentata, dovrà essere prodotta in formato cartaceo.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere, secondo le modalità indicate dettagliatamente allo specifico paragrafo, i seguenti documenti di ammissibilità:

A) Documento di gara unico europeo - DGUE allegato 1 al presente Disciplinare e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 1-bis** al presente Disciplinare resi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico. Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Il concorrente deve redigere il DGUE secondo lo schema di formulario di cui alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (circolare n. 3 del 18/7/2016, GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016), adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle peculiarità della presente gara, messo a disposizione sul sito internet del Comune di Forlì unitamente alla documentazione di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte I è stata precompilata dalla Stazione Appaltante nel DGUE allegato 1 disponibile, in formato editabile, all'indirizzo internet sopra specificato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso alle capacità di altri soggetti (concordato), si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti da esso messi a disposizione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente disciplinare (Sez. A-B-

C-D).

Nel DGUE potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, c. 7 del codice penale.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in copia informatica, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si specifica inoltre che:

- per il computo della durata dell'esclusione dalle procedure d'appalto non fissata dall'eventuale sentenza penale di condanna definitiva trova applicazione quanto previsto dall'art. 80, c. 10 del Codice così come modificato dal decreto sblocca-cantieri;
- in materia di esclusione per le cause previste dal D.Lgs. 159/2011 trova applicazione la disciplina dell'art. 80, c. 2 del Codice come modificato dal decreto sblocca-cantieri.

Si precisa che:

- le **dichiarazioni** di cui all'art. 80, c.1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:

- a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);
 - direttori tecnici;
 - socio unico persona fisica;
 - socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con un numero di soci *pari o inferiore a 4 (entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale)*.
 - In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, c.1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della pubblicazione dell'avviso.
- in caso di **infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro** di cui all'articolo 30, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, c. 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai **gravi illeciti professionali** (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare la tipologia di illecito professionale e le circostanze in cui è stato commesso, l'oggetto dell'eventuale procedura di affidamento o contratto cui l'illecito si riferisce, la denominazione e la sede della Stazione Appaltante, la data dell'evento, gli estremi del provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate; devono essere dichiarati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le condanne anche non definitive per i reati di abusivo esercizio di una professione; i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); i reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; i reati urbanistici di cui all'art. 44, c. 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattuali-

stica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, c. 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri; inoltre il concorrente deve indicare gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante;

- in riferimento al **motivo di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c-bis**, del Codice, il concorrente deve dichiarare:
 - a) la tipologia del tentativo posto in essere di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante, o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate (devono essere dichiarati anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 – Turbata libertà degli incanti, 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e 354 – Astensione dagli incanti c.p.);
 - b) la tipologia di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione Appaltante fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della Stazione Appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate.
 - c) Inoltre il concorrente deve indicare, per ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante;
- in riferimento alle **carenze nell'esecuzione di un precedente contratto** (art. 80, c. 5, lett. c-ter, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente riconducibili alla fattispecie di carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto cui si riferisce la carenza, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario (il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 – Frode nelle pubbliche forniture c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni); inoltre deve indicare se la risoluzione, la condanna o le altre sanzioni sono state contestate in giudizio o confermate all'esito di un giudizio, riportando gli estremi dell'atto introduttivo del medesimo giudizio o, se già emanato, gli estremi del provvedimento giurisdizionale, specificando se è divenuto definitivo/inoppugnabile;
- in riferimento al **grave inadempimento commesso nei confronti di uno o più subappaltatori** (art. 80, c. 5, lett. c-quater, del Codice), il concorrente deve fornire le informazioni e la documentazione utili per la valutazione della sua posizione da parte della Stazione Appaltante in ordine alla partecipazione alla procedura;
- **nel caso in cui l'operatore economico**, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, non sia escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto in base alla sentenza definitiva e possa avvalersi della possibilità prevista dai c.7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, essendo stata imposta una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;
- **nel caso in cui l'operatore economico**, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 5, del D.Lgs. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai c.7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, ag-

gregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti 1), 2), 3), 4), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) e 24) del medesimo allegato 1-bis.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente il DGUE e la dichiarazione integrativa, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti degli schemi allegato 1 e allegato 1-bis, riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

B) (Solo in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942):

- a) provvedimento del giudice delegato, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;
- b) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) del R.D. 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si specifica che, in conformità a quanto stabilito in materia dal decreto sblocca-cantieri, per la presente casistica non è previsto il ricorso all'ausilio di altro operatore economico

C) (Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato domanda di concordato - in bianco o con riserva - di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato):

- a) provvedimento del Tribunale, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla gara;
- b) poiché per la presente casistica, in conformità a quanto stabilito in materia dal decreto sblocca-cantieri, è previsto il ricorso all'ausilio di altro operatore economico, è richiesta all'impresa la produzione dei seguenti documenti:

- **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 1-bis** al presente Disciplinare, firmati dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice.

- Documento **"PASOUE"**, sottoscritto dall'ausiliario, acquisito tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato allo specifico paragrafo, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

- contratto, in originale sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

D) Garanzia provvisoria di cui allo specifico paragrafo; la garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta secondo le modalità previste per la presentazione della documentazione;

E) Documento o documenti **“PassOE”**, sottoscritto/i, acquisito/i tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato allo specifico paragrafo, comprovante/i la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

F) Ricevuta di pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora sia stato effettuato il pagamento *online* con carta di credito, ottenendo la ricevuta mediante posta elettronica o stampandola dal “Servizio di Riscossione”.

Oppure, in alternativa: scontrino, in copia informatica, relativo al pagamento del suddetto contributo, rilasciato da un punto vendita Lottomatica Servizi abilitato, qualora sia stato effettuato il pagamento in contanti. Si richiamano le istruzioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Non si procederà ad esclusione qualora il concorrente dimostri di aver ottemperato all'obbligo di pagamento del contributo, sia pure con modalità diverse da quelle stabilite dalla medesima Autorità. In caso di mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Documentazione da produrre:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane - dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (Allegato 1-bis al presente Disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato o in copia con attestazione di conformità all'originale firmata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Per i consorzio ordinario o GEIE già costituiti - dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti consorziati (Allegato 1-bis al presente Disciplinare).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione resa da ciascun concorrente (Allegato 1-bis al presente Disciplinare) attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato o in copia con attestazione di conformità all'originale firmata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete; in caso di presentazione di contratto sottoscritto digitalmente, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Il suddetto contratto di rete e l'eventuale nuovo mandato devono essere prodotti in originale firmato o in copia con attestazione di conformità all'originale firmata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti -

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato (in caso di documentazione prodotta su supporto informatico: firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto, in caso di presentazione su supporto informatico, in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato (in caso di presentazione su supporto informatico: firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD). Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma (in caso di presentazione su supporto informatico: firma digitale) non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

In caso di presentazione su supporto informatico, il suddetto contratto di rete ed, in caso di contratto di rete redatto con mera firma digitale non autenticata, anche il mandato, devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

In caso di omessa dichiarazione circa le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori riuniti o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

La busta B deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa. L'offerta deve essere formulata in conformità all'**Allegato 3** e prodotta secondo le modalità previste per la presentazione della documentazione.

L'offerta economica è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00 da assolvere:

- in caso di offerta economica prodotta in formato digitale: mediante modello F23 (codice tributo 456T; Ufficio o Ente: TGP), indicando nel campo 10 (Estremi dell'atto o del Documento) sotto la voce "Anno" 2019 e sotto la voce "Numero" il CIG relativo alla presente procedura; la ricevuta del versamento dovrà essere inserita nella busta A.
- in caso di offerta economica prodotta in formato cartaceo: mediante apposizione di apposita marca da bollo dell'importo sopra indicato.

L'offerta economica deve, **a pena di esclusione**, indicare espressamente:

- a) il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere; sono ammessi massimo n. 4 decimali (in presenza di un numero maggiore di decimali, quelli eccedenti i quattro richiesti saranno esclusi, con arrotondamento della terza cifra dopo la virgola in modo matematico: 0 1 2 3 4 per difetto – 5 6 7 8 9 per eccesso).
- b) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed

assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione Appaltante e non soggetti al ribasso offerto;

c) l'importo **complessivo** dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare, dichiarando che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale ed, in particolare, rispettando i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro di cui all'art. 23, c. 16, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere sottoscritta come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale il giorno **3.12.2019 alle ore 10,00**, salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi; le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicati sul sito internet comunale, con preavviso di almeno due giorni lavorativi.

La Commissione di gara procede alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verifica la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, la Commissione procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

La Stazione Appaltante **esclude** i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni richiesti con il presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente **un termine di giorni 7** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successi-

va correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e, ove richiesto, impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti anteriori al termine di presentazione dell'offerta**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, c. 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Al termine della fase di ammissibilità verrà adottato il Provvedimento che recepirà le ammissioni e le esclusioni, il quale, unitamente ai verbali delle sedute di ammissibilità, sarà pubblicato sul sito internet comunale entro cinque giorni dalla sua adozione; entro cinque giorni dall'assunzione del provvedimento ne sarà inviata comunicazione ai partecipanti.

In ulteriore seduta, la cui data sarà comunicata tramite avviso sul sito comunale, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dandone lettura, ed allo svolgimento delle operazioni descritte al paragrafo "verifica dell'anomalia delle offerte". Si procederà secondo quanto previsto dall'art. 13 della *Disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi* approvata con determinazione dirigenziale n. 648/2019.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

Le esclusioni conseguenti all'esame delle offerte economiche ed all'eventuale verifica dell'anomalia sono recepite nell'ambito della determinazione di aggiudicazione (art. 12 *Disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi* approvata con determinazione dirigenziale n. 648/2019).

Qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, il Responsabile Unico del Procedimento dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione attiva la procedura descritta allo specifico paragrafo. Parallelamente vengono effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati. Concluse positivamente tutte le verifiche, la proposta di aggiudicazione viene approvata con apposita determinazione dirigenziale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì-Cesena.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Disciplina-re.

Forlì, 12 novembre 2019

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA
GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE
Il Dirigente

Avv. Michele Pini
Documento firmato digitalmente

Allegati:

-
- Allegato 1 – schema di DGUE;
- Allegato 1bis - schema di dichiarazione integrativa al DGUE;
- Allegato 2 - schema di dichiarazione integrativa al DGUE dell'ausiliario;
- Allegato 3 - modulo per offerta economica;
- Allegato 4 – elenco documentazione di progetto;
- Allegato 5 – informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679;